



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE n. 8
- FISCALITÀ LOCALE E TRIBUTI -

AVVISO ESENZIONE TOSAP
ART.181 D.L. 34/2020

Si comunica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio del D.L. n.° 34/2020 (Decreto Rilancio), l'art. 181 prevede espressamente l'esenzione dal pagamento del tributo TOSAP da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico, per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

La disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.

Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, con riferimento al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n.° 287/1991:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;

- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Coerentemente con le finalità della norma, di carattere sia economico che sanitario, l'esonero di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

La norma in commento, sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo, per un periodo transitorio che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio protocollo dell'Ente, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR n.° 642/1972.

A tal fine si allegano:

1. un modello di domanda di occupazione di suolo pubblico in base all'articolo 181 del D.L. n.° 34/2020;
2. nota di indirizzo ANCI.

Castel San Giorgio, lì 01/07/2020

L'occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili(descrivere):_____

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

DICHIARA

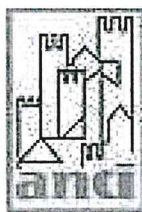
- di essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed utilizzo degli spazi;
- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell'occupazione e delle misure di sicurezza igienico sanitaria alimentare;
- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza epidemiologica anti covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori;
- di essere consapevole che l'esenzione dal pagamento dei

tributi di occupazione di suolo pubblico riguarda il solo periodo fino al 31 ottobre 2020;

- di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito ai sensi della L. 241/1990 e che il termine di conclusione dello stesso è di 30 giorni;

ALLEGA PLANIMETRIA dettagliata della occupazione

Data _____ Firma _____



Prot. n. 41/VSG/sd

Nota d'indirizzo

Oggetto: Articolo 181 DL n. 34 /2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

1. La norma

E' contenuta nel DL n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, la norma **(articolo 181)** che prevede l'esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico.

2. Efficacia

L'esonero dal pagamento Tosap e Cosap è previsto per il periodo che decorre dal **1° maggio al 31 ottobre 2020 ed il ristoro per i Comuni del minor gettito è a carico di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno** di cui si dirà nel successivo punto 8 della presente nota.

3. Finalità

La disposizione in commento, **chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale**, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.

4. Ambito soggettivo

Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, c. 3-*quater*, del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8/2020,

con riferimento al pagamento **della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e **dal canone** di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

a) **gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,** comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) **gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);**

c) **gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;**

d) **gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.**

Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l'esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre. La motivazione logico giuridica di tale interpretazione risiede nel fatto che il comma 2 della disposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente opinando, si produrrebbe una ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente considerate identiche dal legislatore.

5. Regime autorizzatorio semplificato

La norma in commento - sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo - per un periodo transitorio che **va dal 1 maggio al 31 ottobre p.v.** - una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente

dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.

La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione.

In particolare, si ritiene che la deroga all'imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.

Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Inoltre, si sottolinea come l'assenza di una espressa previsione normativa, renda possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio.

Per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Infine, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse. Non va sottovalutata la portata innovativa di questa norma che va coordinata con le semplificazioni in materia edilizia contenuta nell'articolo 264, comma 1 lettera f).

6. Procedura semplificata, urgente e temporanea

Come accennato, la norma - oltre al beneficio economico - innova profondamente il procedimento autorizzatorio per l'occupazione di suolo pubblico se letta in combinato disposto con altra norma del decreto, di forte semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Ci riferiamo in particolare all'articolo 264 che introduce, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid 19, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445 / 2000, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore.

Pertanto, il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, possiamo dire che introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate.

Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc (vedi fac simile allegato)

Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o dell'ampliamento.

Trattasi dunque di una forte semplificazione in merito a documentazione e procedura da seguire.

In tal caso, il provvedimento concessorio, a seconda dell'organizzazione degli Enti, potrebbe essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi, ovvero tramite riscontro per accettazione telematico della domanda che costituisce titolo espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, ovvero nel caso di previgente previsione regolamentare, potrebbe essere consentita un'occupazione d'urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.

7. Come disciplinare l'introduzione del nuovo regime nell'organizzazione dell'Ente Locale

Si osserva in linea generale che le innovazioni normative di una disciplina di settore non richiedono che una presa d'atto da parte dell'Ente destinatario delle stesse, tenuto unicamente a dare indicazioni operative che ne rendano immediata l'operatività trattandosi – in questo caso – di norme emergenziali e finalizzate a sostenere le imprese di pubblici esercizi da un lato e dall'altro a contenere il contagio da Covid 19 per il rispetto delle linee guida previste dal DL 33/2020 e dal suo Dpcm attuativo del 17 maggio u.s.

A tal fine va sottolineato come la disciplina innovativa contenuta nella norma in commento contiene già l'esonero dal pagamento della Cosap e Tosap da parte degli aventi diritto individuati dalla norma stessa, per il periodo che va **dal 1° maggio al 31 ottobre**. Su tale punto, non vi è necessità dunque di alcun atto amministrativo. Dato il tenore letterale della norma, appare inoltre evidente che in caso di già avvenuto pagamento per fattispecie che godono del beneficio, si dovrà procedere al rimborso per il periodo dell'esonero.

Per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma *de qua*, viene definito un genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico **unico, peculiare e transitorio**, i cui presupposti giuridici sono già individuati e che necessita di indicazioni operative unicamente a fini organizzativi interni.

Si ritiene dunque possibile, nei termini e contenuti di cui al punto precedente della presente nota, che la competenza nell'attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull'organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta Comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione. L'atto dell'organo esecutivo, in questo caso, andrebbe motivato alla luce della necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema operativo-gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di

semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio-economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione.

A tal fine si allega un fac simile di domanda di occupazione di suolo pubblico in base all'articolo 181 del DL 34/2020.

8. Copertura economica

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127, 5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, **con decreto del Ministro dell'interno** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.**

La copertura riguarda solo i mancati introiti COSAP/TOSAP per le concessioni già in essere, per le quali, evidentemente l'esonero dal pagamento della COSAP e TOSAP determina una minore entrata per i comuni.

9. Ulteriori riduzioni adottabili dal Comune

Rientra nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni, anche finalizzate ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo-aprile). A tal fine, non sussistono impedimenti normativi per la COSAP, essendo questa un'entrata di natura patrimoniale, per la quale possono essere disposte esenzioni e riduzioni senza particolari riserve.

Per ciò che riguarda la TOSAP esistono delle limitazioni connaturate alla sua natura tributaria e, quindi, al principio generale dell'indisponibilità della pretesa tributaria che esclude la possibilità di disporre esenzioni, in assenza di espressa previsione legislativa. Tuttavia, nulla osta a che il Comune regolamenti una ragionevole riduzione della tassa commisurata ai mesi di chiusura antecedenti la decorrenza dell'esonero ex dl 34/2020, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine per la formazione del bilancio di previsione (attualmente il 31 luglio p.v.), nell'ambito ovviamente del rispetto degli equilibri finanziari generali.

Fac simile

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020.

Il sottoscritto.....

nato a Prov. il

.....

residenteProv.....

via.....n.

Codice Fiscale/Partita IVA

.....in qualità di

.....

n. tel. indirizzo e-mail indirizzo di PEC

..... (ovvero titolare della concessione n. del

..... rilasciata da codesto Ufficio)

DOMANDA

di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del CC.....(ovvero con dehors, etc)....

☐ lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico

☐ lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come individuato nell'allegato schema grafico

☐ lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

All'uopo, il sottoscritto, **consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall'articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n. civicole disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel *«Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione»*.

Inoltre, con riferimento all'occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, **DICHIARA** che:

- o la circostanza non corrisponde all'ipotesi di occupazione richiesta

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
- ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

ALLEGA

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Firma del titolare o legale rappresentante